

IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE¹

Siamo, dunque, anche in Italia in piena agitazione femminista e femminile; agitazione che pare non voglia troppo preoccuparsi di limiti, e dalle conferenze e dalle riunioni delle associazioni, su su per le aspirazioni, siamo giunti alle domande di iscrizione nelle liste elettorali. Parecchie pubblicazioni importanti hanno veduto la luce in questi ultimi giorni, da parte di signore e di uomini; una campagna giornalistica — brutta espressione dei giorni nostri — è stata condotta innanzi con fervore, da una signora intellettuale e colta, dalla signora Olga Lodi, ne *La Vita*, la quale ha invitato uomini politici, letterati, studiosi a render note le loro idee.

Un po' troppo affrettato a me pare davvero il movimento. Io credo, anzi, sono profondamente convinto, qual modesto giurista, che le donne hanno preso un grosso abbaglio volendo iscriversi nelle liste elettorali.

La legge vigente è assolutamente contraria a ciò, nè valgono sforzi che si facciano, per sostenere il contrario.

La signorina Beatrice Sacchi è stata la prima, a Mantova, se non erro, a chiedere la iscrizione nelle liste, e quella Commissione elettorale non si è indugiata ad iscriverla. Queste Commissioni elettorali sono, talvolta, capaci di tutto: meno male che quella Provinciale di Napoli ha mandato a casa trecento donne, che volevano essere iscritte. Questa deliberazione valga come un po' d'acqua diaccia sul fuoco divampato con tanto ardore, e speriamo che le signore saranno per convincersi che esse, soltanto da una legge nuova, possono attendere di essere ammesse al voto, mentre che, da quella presente in vigore, nulla hanno da ripromettersi.²

¹ Questo argomento fu oggetto di una Conferenza dell'A. al Circolo Filologico di Napoli.

² Quando sui principi dello scorso maggio pronunziavo queste parole, ero ben lungi dal supporre che di lì a poco una delle Corti d'appello del Regno avrebbe dichiarato il diritto delle donne ad essere iscritte nelle liste elettorali (Corte d'appello di Ancona, 28 luglio, Tosoni Decia ed altri contro Pubblico Ministero). Ma, per quanto autorevole possa essere il pronunziato della Corte anconitana, io rimango nel mio convincimento, che trovò, d'al-

Messi d'accordo su questo punto, almeno me l'auguro, vorrei rivolgere una domanda alle signore, non forse a tutte quelle che oggi mi onorano della loro presenza, perchè, se esatte sono le notizie

tronde, conforto nelle decisioni delle Corti d'appello di Firenze e di Venezia, e che sarà per trovarlo, spero, in quella del Collegio Supremo.

Tuttavia quella sentenza ha un pregio: essa è prova della maturità della tesi.

Se una Corte giudicante ha creduto di poter decidere a quel modo, segno è che l'idea, per la quale ancora si combatte nel campo degli studii, delle aspirazioni e delle proposte, le è apparsa di così universale consentimento, da sentirsi autorizzata ad assumere la responsabilità di proclamarla solennemente come realizzata in fatto, solo perchè nella legge positiva non si trovi una sanzione che espressamente la rinneghi.

Ed è chiaro che dalla mancanza appunto di una sanzione simigliante ha potuto prender le mosse un ragionamento, che è tutto uno sforzo sottile per dare alla legislazione vigente una portata che essa non ha e non può avere.

La riprova di questa mia osservazione sta in quella parte della motivazione, con la quale la sentenza esattamente confuta l'assunto del procuratore del Re, presso il Tribunale d'Ancona, che nega alle donne i diritti politici nel regno, laddove, come è risaputo, è questo un concetto antiquato. E la sentenza ben si appone proclamando per la donna la esistenza di parecchi diritti politici, quali la libertà individuale, la inviolabilità di domicilio, la libertà di stampa ed altri.

Ma da questa verità alla conseguenza cui la Corte d'Ancona perviene, a mezzo d'interpretazioni e d'illazioni, corre un abisso. Il vizio centrale dell'argomentazione sta nel significato che la sentenza attribuisce agli articoli 24 e 25 dello Statuto costituzionale del regno, e nella confusione tra l'aggettivo numerale *tutti*, col quale comincia il primo di quegli articoli, e il pronome *essi* col quale comincia il secondo. Verissimo che questo pronome abbraccia (beato lui!) anche le donne, quando possano concorrere *ad sustinenda onera civitatis*; ma l'aggettivo numerale *tutti*, pur abbracciandone moltissime (*beatus terque quaterque!*) in fatto di godimento dei diritti civili e di alcuni diritti politici, le lascia poi sfuggire dalle sue braccia, passando a parlare di ammissibilità alle cariche civili e militari e soprattutto con l'ultimo inciso: *salvo le eccezioni determinate dalle leggi*.

La disputa, dunque, sull'entità ed estensione dei diritti politici è puramente accademica e il nocciolo della quistione, pur mancando l'espressa norma negativa del diritto al voto, si riduce a scrutare se si riscontrino entro la stessa legge elettorale politica e fuori di essa, cioè in altre leggi costituzionali, disposizioni equipollenti o, per non offendere il noto precetto ermeneutico circa la privazione dei diritti, disposizioni che includono in sè, come necessaria premessa o necessaria conseguenza, l'interdizione.

Nella legge elettorale politica stanno gli articoli 8 e 12, opportunamente invocati dall'appellante procuratore del re, e riguardanti il censo della donna maritata, vedova o legalmente separata dal marito; articoli conformi a quelli 17 e 18 della legge elettorale amministrativa, nella quale rappresentano, sempre però a beneficio del sesso maschile, una conferma della dichiarata incapacità muliebre, ed evidentemente non avrebbero ragione alcuna di starvi, se le donne non fossero espressamente interdette. «E' la

pervenutemi, esse sarebbero, nella maggior parte, pel *non*. Vorrei dire in un orecchio a tutte quelle che sono pel *sì*: — vi avete proprio pensato ben bene? Siete tranquille rispetto a ciò cui sarete per andar

contraddizion che nol consente»; e intanto la sentenza anconitana non si sgomenta di sì strana contraddizione tra il voto concesso alle donne e gli articoli 8 e 12 della legge politica, nè risponde all'appellante altrimenti che con un ricordo di certa discussione preparatoria della legge amministrativa, il quale se non fosse un vero e proprio fuor d'opera verrebbe ancor meglio a corroborare la tesi dell'appellante. Ma occorre sull'art. 12 un'altra osservazione, non so se fatta dal procuratore del re. Nel capoverso di questo articolo, parlandosi della delegazione del censo dal padre al figlio o al genero, si soggiunge: quando egli (il padre) *non possa e non voglia esercitarlo* (il diritto elettorale); clausola mancante affatto nella prima parte dell'articolo, relativa alla vedova o moglie legalmente separata. E si capisce subito perchè manchi; ma la sentenza non si avvede di ciò, anzi non rileva la diversa locuzione adoperata dal legislatore; se l'avesse rilevata e nondimeno avesse insistito nel suo presupposto del voto alla donna, sarebbe caduta nell'assurdo di darle qualcosa di più, permettendole, a dispetto del sesso forte, di votare essa e far votare a'tri contemporaneamente.

Oltre lo statuto fondamentale del regno ed altre leggi, sono per noi leggi costituzionali i plebisciti, e ve ne furono dieci o undici, tutti a suffragio universale, nessuno con l'intervento delle donne. Legge costituzionale altresì è la legge elettorale amministrativa, che, come è esposto in questo studio, nega alle donne il voto.

Or, con un'argomentazione che lascia molto a desiderare, la sentenza spiega la diversità tra la legge amministrativa e la politica, affermando che ben altri e più gravi compiti trae seco il mandato amministrativo di quello che sia proprio del mandato politico. Questo è davvero un po' forte. E come? Non è forse il Parlamento il potere politico cui è commessa l'alta funzione di formar le leggi? Quelle leggi entro le quali devono muoversi le locali amministrazioni? Com'è del resto dimostrato rapidamente in questo mio studio, tutta la storia dei diritti elettivi della donna protesta contro lo strano assunto della Corte d'Ancona.

E v'ha di più.

E' parimenti costituzionale la legge sugli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza e la sentenza afferma che in quella legge il diritto delle donne a far parte delle amministrazioni di opere pie, risulti, come appunto nella legge elettorale politica, dalla *semplice omissione di speciale norma o clausola* proibitiva. No: la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, primamente con l'art. 11 riconosce il diritto delle donne, quando, omettendo il richiamo alla lettera *b)* dell'art. 30 della legge comunale allora imperante, non le esclude, come fa per tutti coloro che sono indicati nelle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* dello stesso articolo corrispondente all'art. 22 della vigente legge comunale, testo unico; indi, e immediatamente, con l'art. 12 richiede l'autorizzazione materiale, perchè la nomina già avvenuta di donna maritata a far parte dell'amministrazione di un'opera pia abbia effetto legale.

Nella stampa non poche savie censure sono state mosse contro la sentenza della Corte di Ancona, la quale destò generalmente il maggiore stupore. L'on. V. E. Orlando, che è tra i pubblicisti e uomini politici più

incontro? Non dubitate per nulla che un giorno potreste pentirvene? Badate che, forse, potreste pure esclamare: « Ah mio Dio! *Le jeu ne vaut pas la chandelle?* » E credete a me, donne italiane

rinomati del paese, se ne occupò nella *Tribuna* del 2 agosto, n. 213; e l'on. Faelli sotto il suo pseudonimo « Cimone » ne scrisse sul *Mattino* del 5-6 agosto, n. 216, aggiungendo agli argomenti già esposti dagli altri, uno che a me pare convincentissimo. Egli ricorda l'art. 13 della legge comunale e provinciale che dispone: « Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa ».

Ora, se le donne avessero la qualità di elettore politico, evidentemente per questo articolo dovrebbero aver diritto ad essere iscritte quali elettori amministrativi; mentre l'art. 22 della stessa legge espressamente le esclude. Con ciò si ha la prova dell'impossibilità che nella mente del legislatore abbiasi potuto accennare alle donne fra gli elettori politici, quando poi le annovera in quella bella compagnia che sappiamo, per negar loro il diritto al voto amministrativo.

Che dire, finalmente, del pensiero che nell'interpretarsi una legge debba guardarsi questa attraverso l'evoluzione dei tempi, armonizzandola con le necessità e le contingenze del momento in cui essa va applicata?

Ah no! L'evoluzione spontanea della legge non può essere intesa nel senso assolutamente biologico e darwiniano con annessi e connessi di lotta per l'esistenza con la successione direttissima dell'*homo sapiens al pitecàntropon*.

La legge deve vivere, sì, la vita della civiltà e deve essere animata dallo spirito di questa, ma è un domma buono pei legislatori (ossia per coloro che dovrebbero, secondo il placito della sentenza stessa, mandarsi dalle donne al Parlamento), anzichè per gl'interpreti. Quando non risponde più alla progredita civiltà di un popolo, la legge si abroga, si riforma; ma, fino a che resta nei codici, non può nelle mani della magistratura giudicante essere banderuola da campanile, sbattuta in tutta la rosa dei venti.

Ebbene, la vigente legge elettorale politica discende per i rami dalla legge Albertina 1848, coeva allo Statuto del Regno; ed attraverso tutte le mutazioni a questa apportate in più di mezzo secolo, non si è mai sentito il bisogno d'introdurvi la clausola proibitiva del voto alle donne. E perchè? Perchè al cospetto d'un'interpretazione ed applicazione universale e costante nel senso negativo, è sembrata superflua la dichiarazione d'un divieto da tutti accettato e profondamente radicato nella pubblica coscienza.

Non si sarebbe operato così, se l'intenzione del legislatore del 1848 fosse stata quale la suppone la sentenza, o se fosse sorta un'ombra qualsivoglia di dubbio. Che cosa dunque la sentenza vuole sostenere con l'ultima parte della sua argomentazione, col trito aforisma: *in dubiis pro libertate?* Essa non ha riflettuto che, rendendo le donne elettrici politiche le avrebbe fatte assorgere, in virtù degli articoli 81 della legge elettorale e 40 dello Statuto del Regno, ad eleggibili in Montecitorio! Osservazione questa che, coordinandosi all'opinione che non debba concedersi l'eleggibilità, pur quando si riconosca il diritto al voto, conferma sempre meglio che soltanto in una legge nuova ed espressamente dedicata alla condizione elettiva della donna, possa e debba trovarsi il regime dell'esercizio di un diritto contemperabile con le qualità e particolarità del soggetto cui il diritto stesso si riferisce.

che siete pel sì, le amarezze e le disillusioni non tarderanno a sopravvenire per voi, come già sopravvennero per gli uomini...

Sì certo, voi udrete da me che il diritto al voto non vi si può negare; ma sarei un vostro falso amico se vi tacei i pericoli di avvalervene.

E innanzi tutto, un po' meno d'impeto, senza aver l'aria di voler prendere di assalto la fortezza. Pensate che i poteri pubblici sono e rimarranno in mano agli uomini e che se a questi farete paura, finiranno per non conceder nulla.

Vedete che cosa è avvenuto alle consorelle inglesi a Westminster Palace; hanno fatto del chiasso e lo *specker* le ha messe semplicemente alla porta...

Andiamo dunque adagio. La casa non brucia. Il problema è così grave e coinvolge tanti aspetti della femminilità che non si deve affrontarlo alla leggiera, come se si trattasse di metter su una festa di beneficenza.

Io sono dunque tra quelli che ritengono che la quistione c'è ma che essa vada ponderata e che non sia necessario ed urgente che la Camera dei deputati se ne occupi ora, quando tanti stridenti conflitti d'interessi turbano ancora la condizione del paese.

E prima di ogni altro, non sembri strana un'osservazione fondamentale, ed è che il problema femminile, quale noi lo ravvisiamo, cioè, come quello che si propone una rivendicazione dei diritti della donna per assimilarla, quanto più sia possibile, all'uomo nella società moderna non fu sempre connesso allo esercizio del diritto di voto; in quanto che, questo ha potuto esser concesso, comunque entro certi limiti, e per determinate finalità, in tempi nei quali sarebbe sembrato perfino un non senso qualunque tentativo per agguagliare la donna all'uomo, nell'esercizio dei diritti civili e politici.

In un periodo del diritto feudale la donna, interveniva nei consigli e negli Stati generali. Una delle donne che le signore circondano della loro maggiore simpatia, madame de Sévigné, prendeva parte agli Stati generali di Francia. Così fu di tante e tante altre.

Senonchè il titolo del diritto al voto, che era esclusivamente patrimoniale o rappresentava una complessità di alti poteri inerenti al feudo, toglieva, in un ambiente sociale così diverso dal nostro, il modo di rapportare il diritto esercitato dalla donna a cause, a ragioni, a condizioni che in alcun modo riguardassero il sesso ed un problema che non esisteva.

Ed è tuttavolta avvenuto questo, che nei paesi dove l'antica tradizione non è stata interrotta o sconvolta dalle influenze della

Rivoluzione francese, la donna ha proseguito ad esercitare il diritto di voto per alcune amministrazioni e funzioni, pur quando il regime della società umana andavasi gradatamente mutando e trasformando senza forti scosse.

E' sembrato che quei paesi rappresentassero un progresso di fronte agli altri, presso i quali lungamente alla donna fu sottratta ogni facoltà elettiva; mentre questa non è dovuta tanto ad una evoluzione che quelle legislazioni abbiano compiuto in ordine ai diritti della donna in genere, quanto ad una tradizione, per effetto della quale, il diritto al voto ha, ognora, conservato un carattere prevalentemente patrimoniale.

In qualche Stato, invero, dove il diritto elettorale politico non fu riconosciuto neanche per gli uomini, come in Russia, vi è un'antica strana costumanza per la quale, nelle amministrazioni rurali, le mogli votano pei mariti stante le frequenti assenze di questi ultimi. Per le amministrazioni urbane hanno diritto al voto le nobili e le latifondiste esercitandolo a mezzo di una persona di famiglia che può anche non essere il marito. Ora nessuno può aver l'idea che in un paese nel quale solo ai giorni nostri si van facendo, fra tanti ostacoli e pertinaci resistenze, tentativi per franchigie, si agiti il problema femminile per coordinarlo ad una partecipazione della donna al diritto di voto.

Tuttavia, in alcuni Stati che senza dubbio sono fra i più progrediti, è dato osservare un processo, per opera del quale, la funzione elettiva della donna va costantemente allargandosi.

In Inghilterra, dai Consigli parrocchiali e scolastici si è pervenuti alle amministrazioni di Opere Pie, nonchè comunali e delle Contee. Ma tengo a rilevare che questa situazione di cose ha avuto nel Regno Unito un'influenza molto secondaria, quando sorse e si diffuse nel paese il movimento delle idee, tendenti a riconoscere nella donna il diritto al voto politico.

Dalla seconda metà del secolo scorso, la donna è andata acquistando in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, in Austria-Ungheria, in Prussia, in Sassonia, nel ducato Weimar, ecc., l'esercizio di diritti che presso di noi le sono tuttora negati.

Nella Svezia il diritto alle donne venne attribuito sin dal 1862. La eleggibilità loro è negata. Titolo del diritto: la proprietà e il censo.

Più innanzi trovasi la Norvegia.

Dal 1902 le Norvegiane sono già pervenute a far parte delle rappresentanze municipali. Ne sono condizioni: 25 anni di età; 5 di residenza; comunità di beni col marito.

In Cristianland sette donne fanno parte del Consiglio comunale.

In Finlandia le donne sono amministrativamente elettrici dal 1865 e sono eleggibili dal 1900 mentre dal 1869 lo erano per le amministrazioni parrocchiali ed ecclesiastiche, ed erano andate acquistando la eleggibilità nelle Opere Pie e nei Consigli scolastici dal 1889 al 1893.

In Danimarca, dove la Camera dei deputati ha votato una legge di ammissione al diritto di voto del 14 dicembre 1905, conservasi nella popolazione una grande avversione ad estendere il diritto politico alla donna contrariamente all'Islanda dove le donne acquistarono l'elettorato amministrativo sin dal 1882.

In Austria il diritto al voto amministrativo è concesso con le seguenti limitazioni: 1^a qualità di proprietaria; 2^o di mercantessa ed industriali. Le donne maritate sono escluse e, se nubili, il voto è dato per mezzo di procuratore. La legge del 1904 introdusse alcune altre limitazioni per l'Austria inferiore; ma è notevole che titolo al voto può essere anche il grado di coltura accertato da laurea o da diploma: esso è il così detto voto intellettuale.

Lo stesso può dirsi dell'Ungheria, dove il diritto al voto è riconosciuto, salvo che alle donne maritate.

In Prussia il diritto è concesso da una legge del 1905 sempre che la donna possieda beni stabili o paghi un'imposta non inferiore a tre marchi e serbi condotta onorata. Il voto vien dato a mezzo del marito e, in mancanza di questo, da un consigliere comunale.

In Sassonia la donna nubile è interamente uguagliata all'uomo come elettrici amministrativa, purchè proprietaria. In nessun caso è eleggibile. Per le maritate vota il marito, e mai possono votare personalmente.

Nei paesi tedeschi dove fu a lungo l'influenza francese la donna è esclusa.

Nei granducati di Weimar, Eisenach e Coburgo tutte le donne hanno diritto al voto, ma nessuna può esercitarlo personalmente. In questi Stati la legislazione può considerarsi come la più progredita; e sono poche le differenze tra il diritto elettorale maschile e quello femminile; sempre s'intende in materia amministrativa.

Ed in Italia? Ah in Italia siamo ben lungi da condizioni simili. Altro che diritto al voto amministrativo! Abbiamo un testo legislativo, l'art. 22 della legge comunale e provinciale, che io non esito a qualificare disgustevole, ed indegno di un paese civile. In esso la donna viene annoverata fra le persone cui è vietato l'esercizio al voto. E sapete chi sono queste persone? Gl'interdetti, i falliti, i condannati per truffa e per altri reati contro la proprietà *et similia*.¹

¹ Non sono nè elettori nè eleggibili: a) gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di analfabeti doppio di quelli dei consiglieri; b) le donne;

Come vedete, le donne italiane sono messe in buona compagnia dal legislatore. Nessun cavaliere della Tavola Rotonda ha, certamente, ispirato l'autore di una formula così lusinghiera e rispettosa pel bel sesso. Essa mi ricorda un aneddoto. A Chicago, all'epoca dell'Esposizione, si tenne un congresso femminista. La Presidentessa era una donna superiore. Orbene, per deriderla, un giornale umoristico pubblicò una caricatura. La Presidentessa era nel mezzo; la circondavano un asino, l'analfabetismo; un cencioso, un uomo in catene, il criminale, il fallito; al disotto si leggeva: «Uguaglianza delle donne rispetto al diritto al voto».

E dire che in Italia sin dal 1861, e poi nel 1863, il Minghetti e il Peruzzi, e nel 1871 il Lanza, in rispettivi progetti di legge, proponevano di concedere alle donne il diritto di eleggere i consiglieri comunali. Nel 1876 la proposta fu rinnovata dalla Commissione reale e, comunque con parecchie modifiche, venne fatta propria dal Nicotera che la presentò alla Camera dei deputati.

Le vicende parlamentari impedirono che la proposta fosse presa in esame e comunque posteriormente, per esempio nel 1888 la quistione fosse ritornata in discussione, fu possibile nel 1898 approvarsi con regio decreto (4 maggio) un testo di legge comunale e provinciale, nel quale si legge l'articolo cui ho accennato.

E l'avversione a concedere alla donna il diritto al voto amministrativo va fino al punto di tener conto al marito della contribuzione pagata dalla moglie sui propri beni (art. 17); e di sanzionare

c) gl'interdetti e gl'inabilitati; d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione; e) gli ammoniti a norma di legge e soggetti a vigilanza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza; f) i condannati alle pene dell'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelli della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di 5 anni. I condannati ad altre pene restrittive della libertà personale compresi quelle degli arresti per un tempo superiore ai 5 giorni, nonchè a interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. I condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, recettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnie, per eccitamento all'odio tra le varie classi sociali, nonchè per reato contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale. I condannati per reati che, secondo il vigente Codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente. Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione; g) i condannati per reati elettorali, di cui all'art. 47 e seg. durante il tempo dell'interdizione, stabilito dalla sentenza o dalla legge; h) coloro che sono ricoverati nell'ospizio di carità; i) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

che la vedova o la moglie separata, debba far valere il suo censo a favore del figlio o del genero da essa designato (art. 18).

Ed ecco quanto la donna ha ottenuto, nella legislazione elettorale del nostro paese.

Vero è che un certo compenso le è stato più tardi concesso proclamandola degna di far parte dei collegi dei probi-viri e delle amministrazioni di opere pie e di pubblica beneficenza.

Da ciò si desume che io sarei senz'altro favorevole ad accordare alla donna il diritto di partecipare alle elezioni amministrative; sia che questo diritto debba trovare il titolo nel patrimonio, nel censo, nell'onere delle imposte, sia nella condizione sociale della donna fornita di laurea, di diploma o notoriamente stimata per la sua cultura e per la sua dottrina, come avverrebbe per scrittrici e letterate.

Ad ogni modo, anche i più ostinati avversari non potrebbero non unirsi a noi, per chiedere la riforma dell'art. 22 vigente, a fine di liberare le donne da quella mala compagnia e dedicar loro un espresso ed esclusivo testo legislativo.

E dopo queste premesse vengo, alla quistione del voto politico. Essa è ben diversa nei suoi elementi intrinseci da quella che riflette il voto amministrativo; in quanto che è nei riguardi suoi che il problema femminile si prospetta, assumendo la figura di uno dei più complicati obbiettivi della vita sociale moderna. La sua risoluzione non può dipendere da precedenti tradizionali che mettono capo ad ordinamenti discordi coi nostri, nè può trovare una sufficiente scorta nei titoli, che bastano a giustificare la concessione del voto amministrativo, quali la proprietà, il censo, l'imposta. Ben altri, e più alti e più universali aspetti si presentano, coinvolgendo la missione della donna. Il voto politico è, per sè stesso, il risultato ultimo di una evoluzione intellettuale e sociale che la donna è andata compiendo, accostandosi, per quanto le è consentito dalla legge del possibile, all'uomo.

La capacità della donna, la sua cultura, le sue attitudini e la sua partecipazione a molte carriere e professioni, tutto vien qui, di fronte al diritto al voto politico, a compenetrarsi nei termini del vasto e complicato problema.

Ora non esito a dichiarare che, secondo me, nessun uomo ragionevole potrebbe, con sicurezza, assumere la responsabilità di giudicare le donne in massima inadatte da esercitare il diritto al voto politico; come non potrebbe esservi uomo ragionevole il quale pensi o voglia che questo diritto le donne lo abbiano tutte, o possano tutte, da un momento all'altro, liberamente esercitarlo. Il mio convincimento di giurista, di uomo politico e di studioso, è che la

società umana non avrebbe nulla a perdere, nulla a temere se le donne, entro certi determinati limiti, partecipassero al voto politico.

Mi distacco, dunque, dal mio egregio amico Geremicca, la cui conferenza ascoltai con molta attenzione. Egli parlò di esagerazioni femminili: ma le sue argomentazioni mi parvero viziate di esagerazione maschile. E del resto sono in buona compagnia: non solo di donne elettissime, e già sarebbe molto, di uomini politici, scrittori e di scienziati, sibbene in quella di insigni statisti che onorarono l'intelletto umano, e condussero i popoli alla maggiore grandezza. Nè pensate che io accenni al grande apostolo della causa femminista, a Stuart Mill, così noto per i nobili sentimenti e gli altissimi ideali che lo mossero nella sua propaganda, fuori e dentro la Camera dei Comuni, ispirato, come egli era, da una donna superiore per coltura e per animo, e che fu la compagna della sua vita; no, io mi riferisco ad alcuni uomini di Stato che, potrei giurare, molti di voi non hanno fin qui classificati fra i femministi o tra quelli favorevoli al diritto del voto femminile.

In una lettera pubblicata nel numero del 1° novembre del 1868 della *Gazette de France*, Gladstone scriveva così:

« Dichiaro che è il caso di studiare seriamente un modo per assicurare alle donne, che vi abbiano qualche titolo, la partecipazione ai comizi elettorali ».

Nell'anno precedente, Stuart Mill aveva pronunziato per la prima volta, alla Camera dei Comuni, il suo magistrale discorso, che poi ha formato il contenuto del gran libro: *La soggezione delle donne*.

Qualche anno dopo — quando già la Camera dei Comuni più e più volte si era dovuta occupare di questa quistione, la quale in Inghilterra non fa ridere alcuno — Gladstone pronunziò un memorabile discorso: « La legge preesistente, egli disse, riconosce i diritti della donna nei consigli parrocchiali, nei quali essa può, nel medesimo tempo, votare ed essere eletta. La legge moderna ha esteso il diritto della donna, concedendole il diritto al suffragio municipale. Nello stesso modo noi abbiamo agito saviamente, accordando alla donna l'elettorato e l'eleggibilità nei consigli scolastici.

Si pone oggi il quesito di sapere se si può andare più lontano, ed a mio avviso la legge elettorale andrebbe meglio modificata, anzichè conservata. Non posso dispensarmi dal pensare che la donna, secondo giustizia, ottenga molto meno di quello cui avrebbe diritto nell'ordinamento sociale, e che da questo stato di cose risulti un grande squilibrio, ed anche una scandalosa ingiustizia. Mi si dirà che non c'è un rapporto diretto fra questa situazione

e la franchigia parlamentare. E' possibile. Ma io risponderò, a mia volta, che tutto ciò dipende da un insieme legislativo pel quale la bilancia propende verso l'uomo. Se fosse possibile di trovare una modificazione saggia e prudente della legge che concerne il potere politico, l'uomo che giungesse a questa soluzione, e il di cui progetto fosse adottato e armonizzato con le altre leggi a pro del benessere della donna, quest'uomo sarebbe, a parer mio, il più grande benefattore del suo paese ».

Del pari notevolissima è la seguente lettera di Lord Biconsfeald scritta nel 29 aprile 1873, con la quale l'illustre uomo ringrazia un suo amico di avergli inviato un *memorandum*, sottoscritto da undicimila donne, che esprimevano la loro gratitudine, per aver egli prestata la propria opera a favore della loro aspirazione:

« Io sono molto onorato per aver ricevuto per vostro mezzo il *memorandum* di undicimila donne inglesi, fra cui molte dal nome illustre. Queste signore mi ringraziano dei miei servigi per il tentativo di abolire l'anomalia urtante che esiste nelle nostre leggi. La franchigia parlamentare, collegata alla qualità di proprietario e di capo di famiglia, non è ancora esercitata quando appartiene alla donna, benchè questa per alcuni enti locali possa esercitare i suoi diritti elettorali, in quanto contribuente. Poichè considero questa anomalia come dannosa ai migliori interessi del paese, io desidero vederla abolita dalla saviezza del Parlamento ».

Ed ecco ancora alcune parole pronunziate da lord Salisbury in un discorso che egli tenne ad Edimburgo nel 1888: « Io spero seriamente che non sia lontano il giorno, che si accorderà alle donne il diritto di partecipare al voto per la scelta dei componenti il corpo politico, in cui esse avranno voce nella vita politica del paese. Io non conosco motivo per escluderle. E' evidente che dal punto di vista delle cognizioni, del carattere e della educazione, esse sono ugualmente dotate come coloro che godono del diritto di voto. La loro influenza si farà probabilmente sentire in un indirizzo, che, in un'epoca materialista come la presente, sarà di un'importanza eccezionale, cioè a dire a profitto della religione e della morale. Ecco perchè io veggo nella « League des primevères » (associazione di donne inglesi conservatrici) non solamente l'indice di un fatto passato, ma soprattutto l'orientazione della politica dell'avvenire ».

Queste sono le opinioni di uomini meritevoli della più alta considerazione. Non son già quelle di perditempo e di cianciatori da caffè, sibbene di menti elettissime che furono, come già dissi, il maggior vanto non solo del loro paese, ma dell'intero mondo civile. Potrà discutersi se presso di noi e presso altre nazioni la con-

dizione delle donne sia da uguagliare a quella delle loro compagne del Regno Unito, ma inchiniamoci dinanzi al pensiero di chi ebbe per lunghi anni la responsabilità dei pubblici poteri.

E' di sommo interesse, pertanto, ricordare le vicende che la quistione ebbe nel Parlamento inglese. Dalla già citata proposta dello Stuart Mill del 1867 si va all'altra del Dilke del 1870, e poi gradatamente a quelle del 1871 - 1872 - 1873 - 1875 - 1876 - 1878 - 1879 - 1883 - 1884 e 1892. In complesso la Camera dei Comuni si è occupata dell'argomento per ben 13 volte, e con un crescendo favorevole al diritto di voto alla donna.

Infatti il *bill* di Stuart Mill fu respinto nel 1867 per 103 voti contrari, mentre quello di Woodal nel 1892 ebbe ben 335 voti favorevoli e nessuno contrario. E questi voti si dividevano così: 176 conservatori, 108 gladstoniani, 27 unionisti e 44 irlandesi; tutti i partiti dunque, e tutte le gradazioni della Camera dei Comuni. Fu la Camera dei Lordi che soffermò il movimento legislativo, respingendo la proposta di allargamento del voto.

Fra tutte le discussioni merita di essere particolarmente ricordata quella del 1884, quando il *bill* di Woodal non venne approvato per 136 voti.

La Camera discuteva il progetto di legge che estendeva il dritto elettorale a tutti i capi di famiglia inglesi ed irlandesi, accrescendosi di oltre 2 milioni il numero degli elettori.

Da quello strenuo femminista ch'egli era, il Woodal tentò di fare estendere alle donne la espressione capi di famiglia.

Con una formula caratteristicamente inglese, si proponeva d'introdurre nel testo del progetto un articolo così concepito: « Nelle disposizioni della presente legge e negli atti nei quali si regola il diritto di rappresentanza popolare tutte le disposizioni le quali potrebbero essere intese come riferentisi al sesso maschile, debbono essere intese come riferentisi al sesso femminile ».

Ma a Gladstone premeva che il progetto del Governo non corresse pericoli, e, senza smentire in alcun modo le idee in altre occasioni manifestate, osservò che in quel dibattito la questione si presentava sotto due punti: il primo di sapere se alle donne dovesse essere esteso il diritto di voto; il secondo se questo diritto di voto potesse essere concesso incidentalmente, comprendendo le donne nell'espressione « capi di famiglia ». Egli riteneva che la quistione fosse così grave da non dover essere discussa per incidente; mentre la proposta si presentava sfornita di alcuno studio speciale e degno

dell'attenzione del Parlamento. Egli pensava che soltanto sul secondo punto fosse questo chiamato a deliberare per risolvere un problema che tormentava il popolo inglese da oltre venti anni.

Tuttavia nel 1892 la Camera votò come sopra ho detto con 335 voti la proposta del Woodal.¹ Non è improbabile che presto

¹ Nel bellissimo libro del Francke; *Essais sur la condition politique de la femme*. Paris, 1902; è riprodotto il seguente prospetto dal quale è dato rilevare il progresso ascendente dei voti riportati dalla tesi nella Camera dei Comuni:

Data delle Sessioni	Data della seconda lettura	Proponenti	Resultado della votazione		Maggioranza	
			contro	pro	contro	pro
1867	4 maggio	John-Stuart Mill	196	83	113	—
1870	4 maggio	Jacob Bright	91	124	—	33
		Sir Ch. Dilke				
—	12 maggio (in comitato)	Dr. Lyon-Playfair	220	94	126	—
		Eastwick				
1871	3 maggio	Gli stessi	228	159	69	—
1872	1 maggio	Id.	242	163	79	—
1873	30 aprile	Id.	239	172	67	—
1875	7 aprile	Forsyth	205	170	35	—
		Stanfeld				
1876	26 aprile	Russell Gurney	248	161	87	—
		Anstruther				
1878	19 giugno	Gli stessi	234	155	79	—
		Leonardo Courtney				
1879	7 marzo	Giacobbe Bright	217	103	114	—
		Stansfeld				
1883	6 luglio	Gorst	132	116	16	—
1884	16 giugno	Mason	271	135	136	—
1892	..	Woodall	..	355	..	40

la Camera dei Comuni sia di nuovo richiamata ad occuparsi dell'argomento, come legittimamente fa presumere la recente ripresa del movimento femminile in favore del voto ed al quale ho accennato da principio. Al popolo inglese sarebbe spettato per verità la qualità di precursore anche per lo allargamento della franchigia elettorale alla donna; mentre questa soltanto altrove, in Australia ed in alcuni fra i minori Stati dell'Unione Americana ha raggiunto la mèta delle sue aspirazioni.

Ma la prova non ha fornito risultati del tutto soddisfacenti. I metodi elettorali adottati in quei paesi, ed in gran parte non dissimili dai nostri, hanno, forse, un po' troppo equiparato, nella materialità dell'esercizio del diritto, le donne agli uomini e questi non si sono imposto nessun ritegno di forme, continuando, malgrado la presenza del bel sesso, a schiamazzare, a tenere il cappello in testa, a fumar la pipa e a commettere ogni sorta di brogli, ubbriacando perfino i componenti dei seggi.

Non pare che le *missès*, dopo aver tanto desiderato, implorato e reclamato il diritto al voto, abbiano poi questo esercitato in gran numero, rare essendo in generale le votanti e non sempre appartenenti alle migliori classi sociali.

Anzi, le donne di mala vita non hanno perduta l'occasione di mescolarsi nelle agitazioni elettorali, prestandosi ad essere facili strumenti di coercizioni così dei partiti e delle fazioni come delle prepotenze della polizia.

Ed ora, eleviamoci in più alta e più larga sfera. Noi siamo giunti al punto che conviene esaminare il problema nel suo fondo, per attingervi gli elementi e la forza del nostro convincimento, rispetto alla risoluzione di quello.

Un lungo, un interminabile tempo è trascorso attraverso il quale la donna ha assistito ad un graduale, per quanto lento, miglioramento della sua condizione giuridica e civile.

La donna nubile ha finito per conquistare nell'ambito del diritto privato un posto che di poco o nulla differisce da quello dell'uomo. Se la donna maritata rimane, tuttora, in uno stato di soggezione rispetto al marito, ciò è dovuto alle esigenze dell'ordinamento della famiglia che potrà subire delle modificazioni ulteriori, ma che ad ogni modo non lede la libertà dello spirito femminile, nè toglie alla donna l'alta influenza morale che essa esplica, quando è per coltura e per animo in grado di farlo.

Ad esser, dunque, giusti ed equanimi, la donna non può dolersi dell'uomo, dappoichè questo, dove e come ha potuto, ha dato alla

di lei personalità l'altezza che le spettava. *La dichiarazione dei diritti dell'uomo* se fu intesa ed applicata in modo da rifiutare alla donna ogni partecipazione alle funzioni pubbliche dello Stato, non impedì che nel codice civile si fermassero i segni di una trasformazione del suo stato giuridico, iniziandosi una corrente di riforme e concessioni, delle quali le nostre compagne non hanno che da lodarsi. E fu un lavoro, un compito della mentalità maschile, senza che lungamente fosse dato alla donna di esercitare alcuna diretta influenza per ottenere quanto, col progresso dei tempi, le si andava accordando. Fu un secolare monologo maschile, cui di tratto in tratto s'accompagnava qualche fioca e rada voce femminile.

Ma, ormai, i tempi mutarono: il monologo ha ceduto il posto a un energico e pugnace dibattito, e la donna si è fatta innanzi e reclama a gran voce il compimento delle riforme per l'esercizio di ogni suo diritto privato e pubblico. Ciò è dovuto alla grande, alla larga, alla profonda trasformazione che la mente femminile è andata subendo in questi ultimi tempi. Sono 40, sono 30, sono 20 anni nei quali il cervello femminile si è andato evolvendo man mano e predisponendo a tutte le manifestazioni della vita.

La donna ha voluto partecipare alla lotta per la vita, ha voluto da sè difendere i propri diritti e ci ha sfidati ad esaminare in suo confronto la di lei condizione giuridica, e sociale. Saremmo degli ignoranti e degli antiquati, se le negassimo una facoltà, che ella ha saputo conquistare lentamente dapprima, rapidamente negli ultimi tempi, per il miglioramento non solo del sesso suo, ma della società umana, di cui ella è sì gran parte. E quando noi uomini discutiamo della sua capacità, della sua missione normale, che è quella della maternità e della educazione della prole, ella ci richiama su due punti: — Come? Voi discutete della mia capacità e non vi accorgete dell'azione che io esplico nella società umana? E non vi accorgete che quando io, donna, voglio, posso mentalmente, con gradazioni quantitative e qualitative diverse, forse dalle vostre, pervenire dove voi già siete? Potrà costarci un maggiore sforzo, ma non fate questione di capacità. Questo è il primo punto e vi ha poi l'altro ancora più grave: Ah! voi parlate della missione normale della donna, della maternità, dell'educazione della prole? ma voi non guardate pure al vostro diritto di celibato? Ah voi non vi preoccupate che potete avere il diritto di rimanere celibi e lasciare su la strada migliaia e milioni di donne che sono fuori della missione normale della maternità e dell'educazione della propria prole?

E queste donne che vivono fuori del matrimonio, per la dignità del loro sesso, per l'aspirazione di conquistare l'indipendenza e

l'autonomia di fronte all'uomo, per la necessità urgente della lotta per l'esistenza, queste donne, che non hanno l'affetto del marito, che non hanno il sorriso dei figliuoli, ricorrono agl'impieghi, alle professioni, ai mestieri, all'esercizio onesto di tutto ciò che potrà far loro ricavare la propria sussistenza e combattere accanto all'uomo la lotta per la vita. Sì, sono in grandissima parte le nubili (*the spinters*) quelle che più protestano e reclamano, e ne hanno ben donde: si può, anzi, dire che il problema femminile le concerne quasi esclusivamente. E' da esse che proviene un movimento il quale finisce naturalmente per comprendere tutte le donne nubili, maritate o vedove che siano. Ma è chiaro che quando la donna è moglie ed è madre, ella ha già per sè compiti così alti ed ha così pieno il sentimento della missione che le spetta, da interessarsi poco o nulla alla sorte di quelle per le quali inaridisce ogni slancio del cuore ed ogni vibrazione del senso. Per queste ultime, se esse non sono agiate, non vi ha scelta: o rassegnarsi ad essere un'appendice, un fardello nelle famiglie, o lanciarsi nel vortice della vita per conseguire l'indipendenza cui anelano, nei mestieri, nelle carriere e nelle professioni. Or quando a tanto si giunge nell'ordinamento della società umana, non è agevole trovare il limite dei diritti e delle concessioni. Tutte le dispute, tutti gli argomenti, tutte le discussioni intorno alla minore capacità della donna, alla sua scarsa attitudine agli esercizi professionali, alla sua poca resistenza ai forti studi, alla sua debolezza di temperamento per la lotta dell'esistenza, non hanno più ragione di essere innanzi alla conquista femminile compiuta ai giorni nostri.

Dal modesto impiego di telegrafista e telefonista, su, su, per la scala sociale, la donna è pervenuta agli uffici dell'insegnamento e delle professioni ed il suo intelletto non è venuto ancor meno alla prova.

Si afferma da taluni radicali e socialisti che la donna è un anello intermedio tra il fanciullo e l'uomo; ma se questo è, perchè ricorrere al comodo espediente del suffragio universale nel proposito di accordarle così il diritto al voto? Ah! Segno è che i partiti estremi sarebbero ben lieti di votanti inesperti per condurli agevolmente ai propri fini. E quando io accenno alla capacità della donna non mi riferisco già alle eccezioni, non alle Vittoria Colonna, nè alle insigni scienziate, nè alle reggitrici di popoli e di Stati.

Io parlo della capacità della media delle donne, ed è ad essa che riporto la quistione della rivendicazione o meno dei diritti femminili. Potrei anche concedere che in questa media la capacità della donna

sia inferiore a quella dell' uomo. E che perciò? Sia pure esatto quanto si va osservando e cioè che molte donne non giungono mai al grado di elevatezza intellettuale riservata all' uomo. Per esempio suonano il pianoforte a migliaia, ma non vi è alcuna che possa equipararsi a un Listz o a un Rubenstein; sono pittrici ma non ve n'ha alcuna che uguagli Salvator Rosa o Domenico Morelli; che molte insegnano, ma che nessuna si elevò agli alti gradi della cattedra. Ciò potrebbe esser vero, comunque non poche riserve andrebbero fatte. Ad ogni modo parecchie ragioni potrebbero spiegare il fatto, e basta accennare a una sola che tutte le assorbe; ed è che la preparazione del cervello femminile è quasi ancora all' inizio, e non ha potuto dare ancora tutta la prova della resistenza e della sua forza produttrice. L'evoluzione è in cammino e non ha ancora raggiunto la meta. Ma tutto questo non ha nulla che fare con la quistione del voto. Per quanto inferiore voglia ritenersi la capacità della donna rispetto a quella dell' uomo, ve ne sarà sempre tanta, da bastare allo scopo. Per amor di Dio, non parliamo di capacità, quando il diritto elettorale è stato largito a tutti i camerieri o portieri di questo mondo non completamente analfabeti! Meglio che alla capacità, vale a dire, alla facoltà comprensiva dell' intelligenza, il problema si connette al temperamento, alle attitudini ed allo stato sociale ed umano della donna. Ma in quanto a soggetto di diritto, davvero non mette neanche il conto di discutere, e d' altronde mio Dio, chi potrebbe negare la grande influenza che la donna già esercita nella funzione elettiva e, talvolta, negli avvenimenti politici dei paesi? Quanti candidati al seggio parlamentare hanno dovuto conquistare il favore degli elettori, raccomandandosi alla ricca signora A. B. C. vera direttrice e giudicatrice del movimento elettorale di questo o quel collegio! Essa non va a votare, è vero, ma vi manda i suoi coloni, e i suoi dipendenti, e sa far rispettare la propria volontà! E bastasse la direzione degli elettori: non è rara quella degli eletti! Io sono fuori quistione, perchè i miei capelli cominciano a brizzolare, ma gli uomini che hanno ancora i capelli neri, subiscono spesso, per loro fortuna, l' influenza femminile. Chi vorrà negarlo?

Vedremo, fra breve, se, e fino a qual punto, le condizioni intrinseche della sessualità e che si rispecchiano nel temperamento e sulle gradazioni sociali della donna, debbano limitare l' esercizio del diritto elettorale che essa reclama.

Ma non voglio non aggiunger qui, a complemento di quanto ho detto per la capacità, alcune osservazioni relativamente al carattere femminile. La donna, si dice, è un essere mutabile, impressio-

nabile, pronta ad ogni suggestione e spesse volte irrequieta e capricciosa. Può darsi: ma è anche vero che molti di questi difetti, i quali costituiscono talvolta le sue attrattive, derivano non tanto dalla sua natura quanto dalla situazione sociale che noi le abbiamo fatto.

La combattività della vita, cui ella si è accinta, non può non influire grandemente a modificare o ad attenuare una difettività che le deviene in grandissima parte dalla sua soggezione all'uomo. Già è bravo chi sa penetrare a fondo nell'animo femminile, e chi è davvero in grado di affermare che il temperamento della donna sia così intrinsecamente inferiore a quello dell'uomo, o diverso da renderla disadatta alla funzione elettiva. Quando nei miei anni giovanili lessi il libro di Stuart Mill, un'osservazione mi colpì fra tante; ed è che una donna, specie se maritata, tanto meno rivela tutta la potenza e la individualità dell'esser suo quanto più ama l'uomo e si sente da questo sorretta. Il fatto significa che l'uomo si trova spesso nell'impossibilità di conoscere e di valutare a pieno l'animo femminile e mettersi così in grado di giudicare compiutamente il carattere e formarsi un criterio di ciò che la donna sarebbe e varrebbe nella lotta sociale. E d'altronde, a che perdersi in così vano disputare: noi non siamo più ne soli nè liberi, noi uomini intendendo, nel concedere o nel negare. L'ho detto poc'anzi: le donne si son messe nel giuoco ed esse non saranno per arrestarsi di fronte alle nostre esitazioni o preoccupazioni o apprensioni che siano, *préparate* come sono a darci la prova coi fatti, che capacità e carattere esse hanno, per venirci accanto, e contendersi con noi, palmo a palmo, la conquista dei posti alle prime file là dove più arde la pugna, pel costante progresso dell'umana civiltà.

Esse vengono avanti con pubblicazioni di primissimo ordine, con congressi, con programmi che fanno disonore a noi uomini.

Leggete gli atti dei congressi di Parigi, di Chicago e di Berlino. Io sfido molte migliaia di uomini a sapere quello che fanno donne note e poco note che prendon parte a questi Congressi e dimostrano una coltura larghissima ed una conoscenza profonda degli ordinamenti sociali, riuscendo a dare al loro pensiero una tonalità maschile.

L'ultimo Congresso di Berlino è meraviglioso per gli argomenti che vi si trattarono. E quando questo movimento esiste e ben otto milioni di donne vi si collegano, non è serio non riconoscerne tutta l'importanza. Ah, non è più il caso del risolino ironico e della scrolatina di spalle, nè tampoco, d'invocare le vecchie frasi proclamanti la inferiorità e la incapacità della donna e spacciarla come buona soltanto a far la calza.

Bisogna vivere nella luna, per non rendersi conto di quello che sia oggi il movimento femminista rappresentato da donne le quali fanno concorrenza all'uomo con l'opera loro. E' giunto il momento nel quale molti e molti van convincendosi che non sia più serio, nè possibile trovar ragioni che escludano in massima la donna dall'esercizio del diritto elettorale, togliendole il modo diretto ed il mezzo più conducente ad esplicare la propria influenza nei destini di una società, alla vita ed al progresso della quale tanto e così efficacemente essa concorre.

E bene sta. Tuttavia, pur quando di questa verità siasi persuasi, si è ancora lungi da un'accettabile soluzione dell'intricato problema. Innanzi alla Camera dei Deputati è un progetto di legge presentato dall'on. Roberto Mirabelli per introdurre presso di noi il suffragio universale e condurre alle urne non solo tutti gli uomini, ma altresì tutte le donne.

Se vera è una notizia stampata pei giornali, il capo dei radicali, l'on. Sacchi, ex-ministro di grazia e giustizia, non sarebbe favorevole al progetto: non è da sorprendere se io sia tra quelli che lo avversano, per le condizioni nelle quali trovasi ancora la maggioranza della popolazione italiana. Quando avremo distrutto l'analfabetismo, ed avremo masse coscienti dei loro diritti e dei loro doveri, sarà il caso di pensare all'opportunità del suffragio universale. Ma esso è, ad ogni modo, un espediente irrazionale per togliersi d'imbarazze rispetto al problema del diritto di voto della donna. A parte il danno che se ne avrebbe coll'accrescere le falangi dei votanti analfabeti maschi, con altrettante e più di votanti analfabeti donne, è indiscutibile che al cospetto del grave dibattito che divide statisti, filosofi, giuristi ed uomini politici, per decidere se alla donna spetti il diritto al voto, il suffragio universale non farebbe che modificare brutalmente la presente situazione di fatto, lasciando fuori ed irrisolti tutti i punti del grave argomento morale e sociale.

Nè si ripeta che le franchigie elettorali sono di diritto naturale. Questa è una delle tante formole convenzionali per mezzo delle quali i partiti estremi tentano di procurarsi col concorso di masse incoscienti la maggioranza ed il predominio che le classi elevate e dirigenti del paese loro contendono e negano ostinatamente.

La legge, dunque, e non la umana natura, attribuisce il diritto al voto, in quanto che ad essa spetti di temperare l'esercizio di questo diritto stesso con le contingenze, con le condizioni e con le necessità dei popoli secondo il grado della loro coltura e della loro civiltà.

Da questo ultimo concetto, che non può non essere fondamentale ed ineluttabile, io credo debbansi desumere i criterî direttivi a risolvere in modo esatto il problema che ci occupa secondo l'ordine e la natura delle cose.

V'ha un aspetto dell'indagine che, per quanto io abbia letto in questi ultimi giorni, parrebbe obliterato, mentre esso a me pare il più appropriato fra tutti. La donna è intellettualmente e moralmente pari all'uomo e lo è per lo meno fino al punto da non poterlesi negare l'esercizio di diritti civili e politici attribuiti agli uomini; ma essa è donna e come tale non può, per fatali esigenze naturali e sociali, sottrarsi a eventualità e condizioni che non toccano l'uomo. Da un canto il progresso della coltura femminile non è ancora così largamente e universalmente diffuso da poter ritenere che tutte le donne abbiano acquistata la coscienza dell'esser loro, della propria individualità. Molti e molti milioni di donne ancor si acquietano allo stato di inferiorità: non hanno aspirazioni e non accampano pretese. Sarebbe assurdo conceder loro l'esercizio di un diritto del quale non hanno alcuna idea. Oppormi che esso è pur concesso ad uomini che si trovano in condizione non dissimile non vale, in quanto che non havvi nessuna necessità di accrescere il numero dei votanti incoscienti, indipendentemente da ogni differenza o ragion sessuale.

Ma ben'altre e più pertinenti considerazioni si offrono al nostro spirito da un altro canto. Fin qui la donna ci apparve sotto i suoi aspetti più nobili ed attraenti; noi la scorgemmo consapevole della propria personalità attraverso le carriere e le professioni, febbrilmente sospinta a rendersi utile a sè stessa ed agli altri. Ma, ahimè, la vita non è sempre un alto e fiero combattimento della intelligenza e del cuore, ed è spesso un cammino di degradazioni proprie delle donne, e delle quali alterano e distruggono il senso morale. Potrà forse sembrar crudele il dirlo; ma alcuni mestieri le squalificano ed il fatto di esercitarli non consente il premio delle attribuzioni di diritti, per opera dei quali la società umana attende alle maggiori sue finalità.

Vogliamo dare il voto alle ballerine, alle mime, alle *chanteuses* alle saltatrici di corda, per quanto esse possano saper leggere e scrivere? Vogliamo costituire giù per le degradazioni, una massa cieca e balorda di votanti perchè diventi lo strumento dei partiti sovversivi o della Pubblica Sicurezza? No, questo sarebbe un assurdo, un'infamia, una ignobiltà senza pari.

Questo stato di fatto, che è imposto dalla vita, per esigenze contro le quali nulla varrà, almeno per le previsioni che un uomo può fare, è un punto di partenza, un filo conduttore, che ci deve

guidare nella risoluzione del grave problema, affinchè le professioniste, le letterate, le lavoratrici, le lottatrici, quelle che contendono passo a passo il terreno all'uomo, siano protette e tutelate nella loro dignità e nelle loro aspirazioni.

Ma io penso che se la legge ha da preoccuparsi di una siffatta situazione di cose, essa non deve raggiungere l'intento infliggendo un marchio d'ignominia sulle une per esaltare le altre.

Come dunque provvedere? Non v'ha che un modo solo: concedere il diritto a chi è meritevole di esercitarlo.

Questo criterio di limitazione è imposto dallo stesso soggetto di diritto, le di cui attribuzioni si è chiamati a regolare. Esso non è arbitrario e non è punto connesso ad apprezzamenti sulla capacità o sul temperamento o sul carattere della donna, sibbene allo stato sociale intrinseco di questa in quanto donna, e per gli eventi cui fatalmente il sesso la espone.

Non è sufficiente, dunque, per l'ammissibilità della donna al voto la condizione richiesta per l'uomo: quella, cioè, di saper leggere e scrivere.

Occorre qualche elemento che fondatamente faccia presumere che la donna aspirante al diritto di voto appartenga a classi sociali le quali costituiscono la maggiore garanzia possibile, non solo del suo interesse materiale e morale a votare, sibbene della sua cultura e della sua onorabilità.

Ecco perchè io vorrei che fosse concesso il diritto al voto amministrativo e politico:

1° alle donne maritate o nubili che abbiano un determinato censo tenuto a calcolo, per le prime, anche la dote;

2° alle pubbliche mercantesse ed a quelle che sono a capo d'industrie e di opifici;

3° alle laureate;

4° alle diplomate, purchè da 5 anni addette all'insegnamento;

5° alle addette da 5 anni a pubblici servizi dello Stato;

6° alle scrittrici di libri destinati all'insegnamento, ed a quelle generalmente annoverate tra i letterati e gli scienziati del paese.

7° e per ogni categoria richiedersi l'età di anni 25.

Mantenendo entro questi limiti la riforma della legislazione elettorale, credo che sarebbe dato di raggiungere il duplice intento che conviene aver di mira: quello, cioè, di non negare in massima alla donna il diritto di concorrere alla formazione di pubblici poteri dello Stato, e l'altro di non urtare la umana natura, nè sconvolgendo l'ordine della famiglia, nè contrastando i principî

della morale e la legge del buon costume. Si può affermare, forse, che le nubili sarebbero in maggior numero quelle che verrebbero a trovarsi nella ipotesi della legge, riducendosi in proporzioni minime le maritate che potrebbero al più offrire un non irrilevante contingente fra le votanti ammesse per virtù della prima condizione: il patrimonio ed il censo. Ad ogni modo la legge, ispirata a tali criterî, non potrebbe certamente essere accusata di troppo distrarre la donna dalla famiglia e dalle cure che questa impone.

Tuttavia, non so trattenermi dal manifestare l'idea che poco o nulla la missione normale della donna verrebbe a risentire dall'esercizio di un diritto che si esplica di tratto in tratto; mentre tutto autorizza a pensare che fuori dell'epoca designata per le elezioni, assai scarse sarebbero le donne che si occuperebbero di politica, in modo da essere distolte dalle loro cure domestiche o dai loro uffici. Le poche diecine che ciò facessero, lo farebbero del pari indipendentemente dal diritto al voto, come lo fanno oggi, scrivendo su pei giornali, o ricercando notorietà.

D'altro canto, le condizioni da me indicate pongono, come si intende, fuori combattimento migliaia e milioni di donne. Ed è bene per ora sia così di molte e per altre sia così sempre.

Da queste mie idee, o signori, vien fuori chiara e logica una conseguenza, ed è che se io reputo non potersi negare alla donna il diritto al voto, non debba da ciò desumersi che alla donna spetti altresì il diritto alla eleggibilità. Anche qui è nella natura umana che va a metter capo il criterio direttivo. Se la nostra mente si presta ad ammettere che le donne abbiano ogni libertà nella esplicazione delle loro attitudini intellettuali e che per corollario di questa libertà medesima possano aspirare ad una influenza sugli organi chiamati a preparare le leggi che regolano con tutti i cittadini anch'esse, non riusciremo mai ad immaginare uno stato sociale nel quale alle donne fosse dato esercitare la milizia, la magistratura, o di governare quali ministri le sorti del paese. Non si opponga, per carità, la formola scolastica: *post hoc ergo propter hoc*. A parte che nei fenomeni della vita reale sia, cgnora, la prova stridente del contrario è ineluttabile verità che il senso del limite e della misura è quello che soltanto costituisce la difesa di ogni idea, come di ogni umano rapporto, contro l'assurdo, il nocivo e, talvolta, il grottesco.

E parmi di poter conchiudere.

Di fronte a questa donna modernizzata, maritata o nubile, educatrice di prole propria o altrui, di fronte a questa donna

così profondamente trasformata nella sua intellettualità e nella sua missione, che sarà dell'ideale femminile, dello eterno femminino?

L'ideale femminile? Ahimè, per molte esso è destinato a mutare! Ma quale conforto e quale soddisfazione per tutte quelle che, nella libera esplicazione della intelligenza e della operosità, saranno per aver la prova che non la sola maternità costituisce, per l'affetto del marito e dei figliuoli, la mèta della vita muliebri! Pertanto, se col mutato ideale di molte donne, dovesse andar disperso anche l'eterno femminino, nessuna aspirazione di progresso mi tratterrebbe, ed io sarei subito col compianto Barazzuoli che una sera a Firenze, mentre appunto discutevasi della coltura della donna, esclamò: « quanto a me preferirei che mia moglie scrivesse « Francesco » con l' h ».

Fortunatamente l'eterno femminino sopravvivrà.

La passione sarà sempre una delle leggi supreme dell'umanità, non ostante le carriere, le professioni, gl'impieghi. Si avrà un bel trasformare la donna, essa come tale soggiogherà ognora il cuore degli uomini per condurli ai propri voleri.

E le grandi figure femminili da Beatrice a Laura, a Francesca, a Ofelia, a Desdemona, a Giulietta a Margherita, avranno ancora, giova sperarlo, le loro emule nel campo dell'arte come in quello della realtà.

Quale che sia la missione che avrete su questa terra, o donne italiane e d'ogni altro paese, non obliate mai che la vostra principale forza ed attrattiva è nella eleganza del vostro spirito, è nella grazia del vostro tratto. Se un giorno verrà che tanto avrete dimenticato, quello segnerà la vostra sconfitta e nessun diritto di voto varrà a ridonarvi il potere sugli uomini e sulle cose.

Madri o no di famiglia che siate, dedite a cure domestiche o destinate alle esteriori lotte della vita professionale degli affari o degli impieghi, abbiate sempre nella mente il pensiero che la donna è nata per la pacificazione degli animi e degli spiriti, è nata per la tranquillità, per la pietà, è nata per l'amore e con l'amore.

Udite, le parole di uno degli scrittori a noi più prediletti: di Giosuè Carducci: « Nella *Vita Nuova* di Dante, in cospetto della primavera dei colli d'Arno, della primavera di Chiese, che sorgevano bianche a Maria, nella primavera della libertà, che pure allora liberava gli schiavi, surse l'impassibile, l'aerea, l'angelicata Beatrice; surse e passò come sorriso della bontà di Dio sulla terra.

« Ed ogni passo, ogni atto e fatto di lei era dimostrazione e disposizione della divinità; e l'effetto dell'apparizione di lei era che nella terra delle vendette ereditarie nessun nemico rimaneva, e che tra le battaglie da contrada a contrada, da terre a terre, da casa a casa, ad ogni domanda rispondeasi: amore! ».

O donne italiane, non dimenticate mai queste parole; dovunque sieno esse la vostra guida, la vostra stella.

E chiudo con questi versi bellissimi di Dante che terrete a memoria, riferendoli alla parole di Giosuè Carducci:

Io ho parlato a voi, giovani donne,
Che avete gli occhi di bellezza ornati
E la mente di amor vinta e pensosa,
Perchè raccomandati,
Vi sieno i detti miei ovunque sono.

Prof. ALBERTO MARGHERI
Deputato al Parlamento.
